

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3805

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIGLI, SBERNA

Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti

Presentata il 4 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'enciclica *Evangelium vitae*, emanata dal Papa Giovanni Paolo II, si afferma che: « (...) l'aborto e l'eutanasia sono crimini che nessuna legge umana può pretendere di legittimare. Leggi di questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza ».

Questa posizione è stata ribadita con forza, di recente, anche da Papa Francesco che, parlando ai membri dell'Associazione medici cattolici italiani, li ha esortati — in materia di aborto, eutanasia e fecondazione artificiale — a fare « scelte coraggiose e controcorrente che, in particolari circostanze, possono giungere all'obiezione di coscienza » Il Papa ha inoltre affermato che quella che ritiene sia un aiuto alla

donna favorire l'aborto, un atto di dignità procurare l'eutanasia, una conquista scientifica « produrre » un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono « può essere definita una sorta di falsa compassione », poiché « sia nel pensiero antico che in quello moderno il significato di uccidere è lo stesso ». Aborto ed eutanasia — in particolare l'« eutanasia nascosta » di cui sono vittime gli anziani, quella più detestabile — non sono un problema religioso ma scientifico in quanto riguardano la vita.

In questo contesto è, dunque, da sottolineare una volta di più che le conquiste della scienza e della medicina possono contribuire al miglioramento della vita umana nella misura in cui non si allontanano dalla radice etica di tali discipline.

Il relativismo, che guida spesso la legislazione nei Paesi occidentali, pone il credente e il laico di fronte a nuovi problemi di coscienza come nel caso di leggi, provvedimenti e sentenze che rendono legale l'aborto o l'eutanasia. Per questo motivo è necessaria un'approfondita riflessione sull'obiezione di coscienza (OdC) vista non solo come resistenza a un precetto legislativo, ma anche come un impegno positivo e propositivo.

L'OdC è un diritto proprio di ogni ordinamento liberale, fondato su una visione laica dell'etica, che vede nel primato della coscienza, intesa come « norma ultima concreta dell'agire umano », un suo cardine fondamentale.

L'OdC consiste nel rifiuto di conformarsi a un obbligo giuridico che la coscienza individuale ritiene ingiusto, in forza di una norma interiore sentita come più vincolante della legge. Essa presuppone, dunque, il conflitto tra i doveri contrapposti previsti dalla norma esterna e da quella interiore.

La professione medica ha dovuto confrontarsi fin dai suoi albori con l'OdC. È noto, infatti, che il rifiuto di praticare l'aborto e l'eutanasia è riconducibile al giuramento ippocratico, che ha fondato sul precetto del non uccidere il patto di fiducia che lega il medico al suo paziente.

Non dovrebbe pertanto stupire che alte percentuali di professionisti della salute chiedano d'esercitare il loro diritto all'OdC: la richiesta di sopprimere la vita di un essere umano, comunque motivata, fa nascere, infatti, un insanabile conflitto nell'animo di chi ha scelto di curare e di avere cura. Dal canto loro, gli sviluppi delle scienze biomediche e la deriva in atto verso un diritto di autodeterminazione senza limiti stanno moltiplicando i casi in cui i professionisti della salute si trovano in conflitto di coscienza con interventi giuridicamente autorizzati.

Il diritto alla vita è protetto dalla Costituzione e l'aborto non è un diritto dell'individuo, ma una dolorosa soluzione al conflitto tra diritto alla vita del bambino e tutela della salute della madre.

Per la stessa legge n. 194 del 1978, lo Stato « riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio », mentre la legge n. 40 del 2004 qualifica il concepito come titolare di diritti e vieta la soppressione di embrioni umani.

Benché la legge n. 194 del 1978 abbia prodotto una « flessibilizzazione » del bene vita, tuttavia essa autorizza l'interruzione della gravidanza solo a certe condizioni, mentre, al di fuori di esse, l'aborto resta reato anche per la donna consenziente. La legge dunque, permette l'aborto volontario solo quale dolorosa presa d'atto di una sconfitta e per evitare il ricorso all'aborto clandestino, continuando invece a mirare alla prevenzione del fenomeno.

Nelle società occidentali avanzate la questione dell'OdC è tuttavia ineludibile e si propone in misura crescente per l'attualità dei temi bioetici e biogiuridici che coinvolgono i diritti fondamentali dell'uomo in modo nuovo e spesso controverso.

L'OdC non rappresenta un atteggiamento di disobbedienza all'autorità legittima o all'ordinamento giuridico, ma piuttosto una difesa della coscienza del singolo quando il diritto positivo e le istituzioni mettono in discussione i diritti naturali, primo tra i quali il diritto alla vita.

L'OdC non costituisce una benevola concessione da parte di uno Stato fonte di ogni diritto, bensì un diritto che, al pari del diritto alla vita, uno Stato democratico, se vuole distinguersi dai regimi autoritari, può soltanto riconoscere.

Il rispetto della coscienza dei singoli connota, infatti, soprattutto le democrazie contemporanee pluraliste, in cui la mancanza di valori condivisi non può essere sostituita dall'imposizione per legge di un'etica, seppure maggioritaria.

La questione dell'OdC richiama la concezione liberale a rimanere fedele al primato della persona nei confronti dell'organizzazione statale, primato che sarebbe minacciato anche dall'assolutizzazione del volere della maggioranza.

Per le istituzioni democratiche, dunque, l'OdC è un istituto necessario « a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili »

ed essa, quando « inerisce a un'attività professionale, concorre ad impedire una definizione autoritaria *ex lege* delle finalità proprie della stessa attività professionale » (Comitato nazionale per la bioetica, parere del 30 luglio 2012).

Se per la Costituzione (articoli 2, 3, 10, 19 e 21) l'OdC è un diritto fondamentale della persona, per la giurisprudenza della Corte costituzionale la libertà di coscienza è addirittura il « principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo » (sentenza n. 467 del 1991).

La libertà di agire secondo coscienza, caratteristica dello Stato democratico e pluralista contemporaneo, è riaffermata anche in numerosi testi internazionali ratificati dall'Italia, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

In particolare, per l'OdC in ambito sanitario, la risoluzione 1763 (2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa afferma che: « Nessuna persona, struttura ospedaliera o altra istituzione può essere fatta oggetto di pressione, chiamata a rispondere o in alcun modo discriminata per il rifiuto di dare esecuzione, dare aiuto, dare assistenza o soggiacere a un aborto, a un aborto autoprocurato, a un'eutanasia o a qualsiasi atto che possa essere causa della morte di un feto o embrione umano, quali ne siano le ragioni ».

Infine, il rispetto della libertà di coscienza è richiamato dai codici deontologici di tutte le professioni sanitarie, mai messi in discussione dalle leggi. L'imperativo ad agire secondo coscienza e il diritto al rifiuto di prestazioni professionali contro coscienza è previsto, ad esempio, dall'articolo 22 del Codice di deontologia medica, secondo cui « Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convinimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona (...) ».

In sintesi, l'OdC assume un ruolo prezioso di « sentinella », inimmaginabile nei sistemi illiberali, idoneo a segnalare i nodi

problematici relativi alla tutela di beni aventi rilievo costituzionale, affinché i nodi possano essere sciolti e gli assetti costituiti possano essere migliorati, com'è proprio degli ordinamenti democratici.

Occorre richiamare questi concetti tanto più mentre si affacciano all'orizzonte nuove ipotesi di obiezione per i professionisti della salute, quali quelle che potrebbero proporsi davanti a richieste di interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, di distacco del respiratore o di altre macchine di sostegno vitale, di prescrizione, distribuzione e somministrazione di farmaci con effetto abortivo o eutanastico, di interventi chirurgici per il cambiamento di sesso, di selezione eugenetica di embrioni eccetera.

Sarebbe necessario, dunque, arrivare alla predisposizione di un diritto generale all'OdC pronto a recepire per via analogica le nuove ipotesi di una lista destinata inevitabilmente ad ampliarsi in parallelo con gli sviluppi della biomedicina.

Alcune associazioni di rappresentanza dei farmacisti rivendicano, da tempo, il diritto degli stessi farmacisti a essere equiparati ad altre categorie professionali per quanto riguarda il legittimo esercizio del diritto all'OdC, soprattutto oggi che la ricerca medica e scientifica, nonché la farmacopea sono in grado di produrre farmaci molto problematici da un punto di vista etico. Inoltre, la rapidità con cui sono prodotte terapie innovative, grazie alle scoperte scientifiche e tecnologiche e alle norme europee che facilitano la libera circolazione di farmaci e di trattamenti, mette i farmacisti nelle condizioni di dover affrontare le delicatissime conseguenze che tali terapie producono sulla cura dell'uomo, nelle varie fasi della sua vita.

Queste nuove situazioni esigono anche nuovi strumenti legislativi che garantiscano il rispetto delle leggi vigenti, ma anche il rispetto delle convinzioni e della coscienza di ciascuno.

La presente proposta di legge, pertanto, in analogia con quanto avviene per altre figure professionali sanitarie nella normativa vigente sull'aborto (legge n. 194 del 1978) o in quella relativa alla procreazione

medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004), reca disposizioni per consentire a ogni farmacista titolare, direttore o collaboratore di farmacie, pubbliche o private, di rifiutarsi, invocando motivi di coscienza, di vendere dispositivi, medicinali o altre sostanze che egli giudichi atti a provocare l'aborto, ovvero che risultino prescritti ai fini della sedazione terminale.

Anche per i farmacisti è previsto l'obbligo di comunicare la propria obiezione di coscienza al titolare della farmacia ovvero al direttore dell'azienda ospedaliera o al direttore sanitario della struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata, disponendo, altresì, di fornire le opportune informazioni sull'ubicazione delle strutture

più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori di coscienza.

La dichiarazione di OdC, infine, deve essere comunicata dai citati soggetti all'assessore regionale competente, il quale provvede – al fine di contemperare il diritto all'OdC, che ha un fondamento costituzionale nel diritto alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, con il rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla Carta costituzionale e fra questi l'irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere l'assistenza sanitaria riconosciuta per legge – a inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie nelle quali non è stata sollevata l'OdC.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ogni farmacista titolare, direttore o collaboratore di farmacie, pubbliche o private, aperte al pubblico o interne presso aziende ospedaliere o strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, adducendo motivi di coscienza, ha il diritto di rifiutarsi di consegnare a chi glielo chiede, anche esibendo la relativa prescrizione medica, qualsiasi dispositivo, medicinale o sostanza che il professionista giudichi, in scienza e in coscienza, atto a produrre effetti anche potenzialmente abortivi, ovvero che risulti prescritto ai fini della sedazione terminale.

2. I farmacisti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di dare comunicazione della propria obiezione di coscienza al titolare della farmacia ovvero al direttore dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, o al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da una struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata.

3. L'esercizio del diritto di obiezione di coscienza non esclude l'obbligo, in capo al titolare della farmacia ovvero al direttore dell'azienda ospedaliera o al direttore sanitario della struttura sanitaria privata o autorizzata o accreditata di fornire le opportune informazioni sull'ubicazione delle strutture più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori di coscienza.

4. La dichiarazione di obiezione di coscienza, sollevata ai sensi del comma 1, deve essere comunicata dal titolare della farmacia ovvero dal direttore dell'azienda ospedaliera o dal direttore sanitario della struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata all'assessore regionale competente. L'assessore provvede a inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del comune, se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi, negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di coscienza.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

